

517. Legge 12 giugno 1931 n. 774. Approvazione della convenzione tra l'Italia e altri Stati, per la protezione delle opere letterarie e artistiche.

Questa legge è stata pubblicata in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1931, n. 774, ed in GU 27 giugno 1931 n. 147. È entrata in vigore il 12 luglio 1931.

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato quanto segue:

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata a Roma tra l'Italia ed altri Stati il 2 giugno 1928.

2. Le riserve di cui agli art. 1 e 2 della legge 4 ottobre 1914, n. 1114, che approva la convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 1908 fra l'Italia e altri Stati, per la protezione delle opere letterarie e artistiche cesseranno di avere effetto dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al precedente articolo.

3. Le opere pubblicate per la prima volta in uno degli Stati della Unione anteriormente al 1 agosto 1921 rimangono regolate, quanto al diritto di traduzione in lingua italiana e di rappresentazione dell'opera tradotta nella lingua medesima, dalla disposizione dell'articolo 5 della convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'art. 1, III, dell'atto addizionale di Parigi del 4 maggio 1896, e dalla disposizione dell'art. 9 comma secondo della suddetta convenzione di Berna.

Le stesse disposizioni si intendono applicabili anche alle opere pubblicate per la prima volta anteriormente al 1 agosto 1921 in uno degli Stati dell'Unione, che siano state tradotte in lingua italiana o rappresentate nella lingua medesima dopo l'entrata in vigore del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950.

4. L'art. 27 del menzionato regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950 è abrogato a datare dall'entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.